

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA SICUREZZA ALIMENTARE n. 10 del 22 giugno 2023

Elenco regionale dei Laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo, o annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi. Nuovo aggiornamento: Giugno 2023.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento dell'elenco regionale dei Laboratori di cui in oggetto per recepimento richiesta di nuova iscrizione (n. 85).

Il Direttore

PREMESSO CHE la legge del 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), all'art. 40, comma 2, ha stabilito che i laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo, o annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto ed operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011;

DATO ATTO CHE con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2009 è stato designato "ACCREDIA" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

PRESO ATTO dell'Accordo, sancito ai sensi dell'art. 40, comma 3, della L. n. 88/2009 sopra citata, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, dell'8 luglio 2010 (Rep. Atti n. 78/CSR dell'8 luglio 2010), sul documento relativo alle "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali dei laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori" recepito con D.G.R. n. 871 del 21 giugno 2011;

VISTI i precedenti Decreti della Direttrice dell'Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare e, prima, del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, di modifica e aggiornamento dell'elenco regionale dei laboratori di cui trattasi;

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta il 02.05.2023 (prot. reg.le n. 233278), per il tramite dell'AULSS 6 Euganea con prot. n. 68976 del 02.05.2023, dal Laboratorio SOCIETÀ ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. con sigla S.E.S.A. S.P.A., con sede legale in Via Comuna, 5/B - Este (PD) e sede operativa in Viale Tre Venezie, 26 - Monselice (PD) con la quale si richiede nuova iscrizione nell'elenco regionale (n. 85);

PRESO ATTO della necessità di provvedere all'aggiornamento dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo;

DATO ATTO CHE il certificato di accreditamento e l'elenco delle prove accreditate di ciascun laboratorio accreditato sono consultabili presso il sito di ACCREDIA;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;

VISTO il D.Lgs. n. 27/2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.";

VISTA la Legge n. 88 del 7 luglio 2009;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2009;

VISTO il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.", in particolare il LEA n. E7.

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i. che demanda al Direttore responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 03/04/2012 recante "Riconnoscimento dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 871 del 21/06/2011 "Recepimento dell'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante: "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori", dell'8 luglio 2010. Legge 7 luglio 2009, n. 88.";

VISTA la D.G.R. n. 1098 del 18/08/2015 "Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante: "Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari del 7 maggio 2015. Legge 7 luglio 2009, n. 88"";

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della D.G.R. n. 571 del 04/05/2021";

VISTA la D.G.R. n. 839 del 22/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il D.D.R. n. 71 del 18/11/2021 del Direttore della Direzione Prevenzione Sicurezza alimentare Veterinaria inerente l'individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria;

RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiornare, per le ragioni in premessa esposte, l'elenco regionale dei laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo, o annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per conto di altre imprese facenti capo a soggetti giuridici diversi, di cui all'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di richiamare l'obbligo, per i laboratori iscritti in elenco, di comunicare alla Regione del Veneto, entro 30 giorni dalla variazione, per il tramite della competente Azienda ULSS, ogni aggiornamento in caso di:

- richieste di ampliamento o riduzione del numero e della tipologia delle prove accreditate o in corso di accreditamento;

- affidamento di determinate prove ad altro laboratorio accreditato;
- esiti di verifiche effettuate dagli organismi di accreditamento;
- cambio di ragione sociale e variazione di indirizzo della sede legale;
- cessazione della sede operativa, fermo restando che ogni laboratorio deve presentare specifica istanza di nuova iscrizione se la sede operativa viene spostata ad un indirizzo diverso da quello già individuato nell'elenco;

4. di informare che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dall'anzidetta comunicazione;

5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alessandra Luisa Amorena